

Comune di PORTOMAGGIORE
Provincia di FERRARA

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA FANGHI DI DEPURAZIONE SITO IN VIA PORTONI BANDISSOLO LOCALITA' PORTOVERRARA

Autorizzazione unica di V.I.A.
ai sensi della L.R. N° 4/18 del 20/04/2018

PROGETTO DEFINITIVO

Spazio riservato all'Ufficio Tecnico

COMMITTENTE

CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "G.NICOLI" s.r.l.
con sede in CREVALCORE (BO)
via Sant'Agata n° 835
C.F./P.Iva: 01529451203

PROGETTISTA E D.L.

Arch. GIANNI MAZZONI
C.F: MZZGNN70MO5A944F

N° TAVOLA

RE.IN

Elaborato

RELAZIONE INTEGRAZIONI V.I.A.

Scala

Data

30/09/2022

Rev 01

19/05/2023

Rev 02

Rev 03

SOMMARIO

PREMESSA E CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL PROCEDIMENTO	2
1. INTEGRAZIONI RISPETTO A QUANTO RICHIESTO DALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE ARGENTA - OSTELLATO - PORTOMAGGIORE	5
2. INTEGRAZIONI IN MATERIA URBANISTICA	6
2.1. Richieste da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie	6
2.2. Integrazioni fornite	6
3. INTEGRAZIONI RELATIVE ALLA PARTE DI EDILIZIA	14
3.1. Richieste da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie	14
3.2. Integrazioni fornite	16
4. INTEGRAZIONI RISPETTO ALLA PARTE AMBIENTALE	24
4.1. Richieste da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie	24
4.2. Integrazioni fornite	24
5. INTEGRAZIONI RISPETTO A QUANTO RICHIESTO DAL CONSORZIO DI BONIFICA - PIANURA DI FERRARA	26
5.1. Richieste da parte del Consorzio di Bonifica	26
5.2. Integrazioni fornite	26
6. INTEGRAZIONI RISPETTO A QUANTO RICHIESTO DAL COMUNE DI PORTOMAGGIORE	28
6.1. Richieste da parte del Comune di Portomaggiore	28
6.2. Integrazioni fornite	28
7. ELENCO ELABORATI	30
7.1. INTEGRAZIONI DOCUMENTAZIONE TECNICA	30
7.2. INTEGRAZIONI DOCUMENTI IDENTITA'	31
7.3. ASSEVERAZIONI	31
7.4. INTEGRAZIONI CONSORZIO DELLA BONIFICA	31

PREMESSA E CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL PROCEDIMENTO

Oggetto: Istanza P.A.U.R. di VIA – Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione sito in Portomaggiore (Fe) presentata dal CAA G. Nicoli (rif. Vs. prot. 201121/2022 del 7.12.2022) – comunicazione pec ARPAE SAC di Ferrara prot. 69816 del 20.04.2023 avente ad oggetto "Richiesta verifica completezza documentale" (N. pratica Sinadoc 39132/2022 - Fascicolo RER n. 1317/30/2022 (VIA) – ritardi e profili di criticità emersi nella fase preliminare della procedura – considerazioni –
trasmissione documentazione integrativa

Io sottoscritto sig. Paolo Ceccardi, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* del C.A.A. "Giorgio Nicoli" S.r.l. con sede in Via Sant'Agata n. 835, 40014 - Crevalcore (BO) – soggetto proponente della procedura di VIA indicata in epigrafe – riscontro la Vostra comunicazione pec prot. 69816 del 20.04.2023 avente ad oggetto "Richiesta verifica completezza documentale", rilevando in via preliminare - prima di fornirVi le integrazioni e i chiarimenti richiesti - quanto segue.

Nella fase iniziale di avvio della procedura di VIA in oggetto sono emersi ritardi rispetto alle scadenze temporali degli interventi - che la scrivente società ha già provveduto a segnalarVi con la nota trasmessa via pec lo scorso 21 marzo - e alcuni profili di criticità che ci riserviamo, in ogni caso, di approfondire e tutelare con ogni possibile iniziativa e/o azione.

Più esattamente:

1. L'istanza P.A.U.R. di VIA è stata protocollata da ARPAE in data 7.12.2022.

L'avvio della fase preliminare del procedimento è avvenuto inspiegabilmente con ben 98 giorni di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge (la pubblicazione della documentazione sul portale VIA è stata prevista a partire da lunedì 20.03.2023) e, quindi, per l'effetto, solo a seguito di nostra semplice richiesta di informazioni/aggiornamenti del 15.03.2023. Preme, quindi, ribadire che questo ritardo burocratico ingiustificato, già verificatosi nella fase preliminare del procedimento, genera di per sé pregiudizio agli interessi del CAA Giorgio Nicoli.

2. Mediante la **comunicazione di ARPAE prot. n. 46470/2023 del 15.03.2023** (avente ad oggetto "Richiesta di verifica completezza documentale") la Responsabile SAC di Ferrara ha richiesto agli Enti territoriali interessati di verificare, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, la completezza della documentazione relativa al procedimento di VIA e, quindi, di comunicare *"via PEC entro il 14 aprile 2023 ad ARPAE SAC Ferrara e all'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna eventuali carenze documentali riscontrate, al fine di inoltrare al proponente formale richiesta finalizzata al solo completamento della documentazione necessaria all'avvio del procedimento".*

La verifica di completezza della documentazione non comprende alcuna istruttoria di merito, ma è riferita alla presenza/assenza del documento e, quindi, deve essere intesa come controllo della rispondenza formale della documentazione a quanto richiesto e attestato dal

proponente nell'istanza, alle specifiche per la predisposizione del formato digitale e alle disposizioni normative attualmente vigenti.

Del resto, **nella medesima comunicazione di ARPAE del 15.03.2023 di cui sopra è precisato espressamente e testualmente**, altresì, che **"la richiesta di eventuali integrazioni relative al contenuto tecnico/progettuale dei documenti trasmessi, si dovrà invece presentare nel corso dell'istruttoria vera e propria a seguito dell'avvio del procedimento"**.

Con nota prot. n. 69816/2023 del 20.04.2023 ARPAE ha trasmesso alla scrivente società le richieste di integrazioni pervenute rispettivamente dall'Unione Valli e Delizie (14.04.2023), dal Comune di Portomaggiore (14.04.2023) e dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (5.04.2023) assegnando il termine di 30 giorni per il riscontro.

Ebbene, **contrariamente a quanto prescritto dalla normativa** – che, ai fini dell'avvio del procedimento, prevede unicamente una verifica della completezza documentale – e, secondo quanto precisato dalla stessa ARPAE, **le richieste di integrazione** degli Enti territoriali, per come formulate, non si limitano a segnalare carenze nella completezza della documentazione, ma **entrano nel merito tecnico-scientifico del progetto**.

Si evidenziano, in particolare, le richieste dell'Unione Valli e Delizie relativamente alle questioni in materia urbanistica:

"Si da atto che l'intervento si configura come variante urbanistica (...) Si richiede pertanto di integrare la documentazione relativa alla variante urbanistica ed alla sua valutazione ambientale introducendo ed approfondendo anche le seguenti tematiche:

- *variante urbanistica (art. 5.3 delle norme del PUG), per cambio di destinazione d'uso da funzione abitativa a1 a funzione produttiva c1 in edificio tutelato (locali di servizio al piano terra) - approfondimento degli impatti su tutte le matrici ambientali;*
- *variante urbanistica (art. 5.2 delle norme del PUG), per l'insediamento di una funzione produttiva non ammessa in territorio rurale sulla base della vigente pianificazione comunale - maggior approfondimento degli impatti su tutte le matrici ambientali;*
- *esplicitare la necessità di variante urbanistica per l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, in relazione alle modifiche da apportare alla viabilità interessata;*
- *implementazione della VALSAT in relazione agli impatti ambientali e territoriali prodotti dal traffico veicolare in ingresso ed uscita dallo stabilimento".*

Anche il Comune di Portomaggiore ha richiesto l'invio di un **"documento di ulteriore approfondimento in merito alle metodologie di gestione dei percorsi proposti, al fine di valutare eventuali ripercussioni sulla viabilità ordinaria e sullo stato manutentivo di tutta la rete stradale coinvolta"**.

Pertanto, come detto, tale verifica preliminare dovrebbe essere solo formale in quanto finalizzata ad accertare che la documentazione sia completa di tutti i documenti previsti dalla normativa di

settore e che gli stessi siano stati predisposti nelle forme di legge (es. firmati, datati, timbrati ecc.).

E tale finalità di controllo solo formale è stata, altresì, ribadita nella nota di ARPA prot. 82468/2023 del 11.05.2023 trasmessa al CAA a riscontro dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 4.05 u.s. *["Si coglie l'occasione per ribadire che la documentazione integrativa ai fini della verifica di completezza documentale (...)].*

La nota di ARPA del 20.04.2023 si rivela, quindi, viziata per aver omesso di rilevare la non correttezza e non pertinenza delle richieste documentali integrative degli Enti territoriali.

3. **Le richieste di integrazione degli Enti territoriali, oltre ad essere erronee perché attinenti al merito tecnico-scientifico del progetto e, per l'effetto, inammissibili e/o irricevibili, sono comunque formulate in maniera estremamente generica e indeterminata** senza alcun parametro di riferimento, né indicazione delle tecniche di indagine ritenute adeguate.

Si consideri, ad esempio, la richiesta dell'Unione Valli e Delizie relativamente alla parte ambientale circa *"la necessità di approfondire le tematiche in materia di impatto odorigeno legate all'impianto, alle sue infrastrutture ed ai mezzi di trasporto per l'approvvigionamento dei fanghi".*

Come noto, la complessità intrinseca dei fenomeni odorigeni rende necessario dotarsi, per la valutazione degli eventuali disturbi olfattivi, di approcci integrati con impiego di diverse metodologie.

Ebbene, la richiesta dell'Unione - per come formulata - non consente di comprendere il livello di approfondimento tecnico e le informazioni ritenute necessarie dall'Ente.

4. **La richiesta di integrazione documentale del Comune di Portomaggiore (prot. 7085 del 14.04.2023) è irricevibile in quanto riferita ad un diverso procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) attivato con istanza del 17.10.2018 prot. FGFE/2018/12648 e concluso.**

Di conseguenza, la nota di ARPA del 20.04.2023 si rivela viziata, anche sotto questo profilo, per aver omesso di rilevare la non correttezza della richiesta integrativa dell'Ente territoriale.

* * *

Con ogni più ampia riserva di legge, nel solo spirito di piena collaborazione con l'Istituzione e di velocizzare, per quanto a noi possibile, il procedimento già gravato del ritardo di cui sopra, sia pure alla luce di quanto sopra esposto che resta in ogni caso integralmente salvo ed impregiudicato, trasmetto di seguito alcune implementazioni documentali richieste e le integrazioni - anche se di merito - che paiono intelligibili, valutabili e, pertanto, possibili di riscontro ancorchè anticipatorio.

1. INTEGRAZIONI RISPETTO A QUANTO RICHIESTO DALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE ARGENTA - OSTELLATO - PORTOMAGGIORE

Il presente paragrafo costituisce risposta alle integrazioni richieste dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore in merito all'istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto *“Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione”* nel comune di Portomaggiore (FE), loc. Portoverrara, proposto dal centro Agricolo Ambiente “G. Nicoli”.

Le integrazioni richieste riguardano, in particolare:

1. urbanistica;
2. edilizia;
3. ambiente.

Si ricorda che l'attività proposta sarà volta all'utilizzo di fanghi provenienti dai depuratori comunali che trattano le acque reflue urbane e quelle provenienti da industrie agroalimentari, scelti e selezionati per essere trattati nell'impianto, con particolare attenzione alle caratteristiche qualitative degli stessi, privilegiando quelli in grado di fornire le migliori proprietà al prodotto finale denominato “gesso da defecazione” dal D.Lgs. n. 75/2010. Il prodotto ottenuto sarà un correttivo del suolo bilanciato nelle sue componenti organica e minerale, che fornirà direttamente calcio, necessario alle piante per rinforzare le pareti cellulari, rendendole più resistenti alle malattie e al gelo. Esso fornirà anche zolfo (in forma solida) che è fondamentale per l'attività della flora batterica utile del terreno ed è inoltre ideale ad essere somministrato in pre-aratura come correzione e ammendamento; considerando la dotazione di sostanza organica, lo rende particolarmente utile per l'effetto ammendante su aziende che non praticano zootecnia.

Fatto salvo ed impregiudicato quanto rilevato in premessa riguardo alla indeterminatezza, genericità e irricevibilità delle richieste degli Enti territoriali interessati, per mero scrupolo collaborativo, si trasmettono di seguito alcune implementazioni documentali e le integrazioni - anche se di merito - che paiono intelligibili e pertanto possibili di riscontro ancorché anticipatorio.

2. INTEGRAZIONI IN MATERIA URBANISTICA

2.1. Richieste da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

L'Unione dei Comuni Valli e Delizie riporta nella richiesta di integrazioni: *“Si dà atto che l'intervento si configura come variante urbanistica sia perché contempla un uso non ammesso dal PUG in territorio rurale (come tra l'altro evidenziato negli elaborati presentati), sia perché propone un cambio di destinazione d'uso di edifici tutelati non previsto dallo strumento urbanistico vigente (né per il piano terra che diventa locali di servizio all'attività proposta, né per il magazzino/ex stalla-fienile aderente che sarà utilizzato come deposito dei prodotti dell'attività)”*.

Viene quindi chiesto di integrare la documentazione presentata in merito alla variante urbanistica e alla sua valutazione ambientale introducendo e approfondendo alcune tematiche, fra cui figurano:

1. Variante urbanistica (art. 5.3 delle norme del PUG), per cambio di destinazione d'uso da funzione abitativa a1 a funzione produttiva c1 in edificio tutelato (locali di servizio al piano terra) - **approfondimento degli impatti su tutte le matrici ambientali;**
2. variante urbanistica (art. 5.2 delle norme del PUG), per l'insediamento di una funzione produttiva non ammessa in territorio rurale sulla base della vigente pianificazione comunale – **maggiore approfondimento degli impatti su tutte le matrici ambientali;**
3. **esplicitare la necessità di variante urbanistica per l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio**, in relazione alle modifiche da apportare alla viabilità interessata;
4. **implementazione della VALSAT** in relazione agli impatti ambientali e territoriali prodotti dal traffico veicolare in ingresso e uscita dallo stabilimento.

2.2. Integrazioni fornite

Al fine di fornire riscontro alle note pervenute dagli Enti territoriali interessati, salvo ed impregiudicato quanto rilevato in premessa rispetto alla indeterminatezza, genericità e irricevibilità delle richieste di integrazione che entrano, altresì, nel merito tecnico-scientifico del progetto (e, quindi, risulterebbero inammissibili non essendo limitate al controllo formale), per ciò che riguarda il **primo punto** si riporta l'art. 5.3 del PUG sopra citato.

Art. 5.3 – Interventi di recupero e di riuso di edifici tutelati

1. *Per gli edifici in territorio rurale che sono stati riconosciuti di valore storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, sono ammessi gli interventi MO, MS, RS, RC, RE, nei limiti e con le modalità definiti al Titolo III per ciascuna categoria di tutela (naturalmente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche originarie). Si richiama anche l'art. 3.7 per quanto riguarda le “corti integre”.*
2. *Per gli edifici classificati nella categoria di tutela 2.2 e 2.4, In caso di gravi problematiche di carattere statico, di collabenza generalizzata e di irrecuperabilità dell'edificio tutelato,*

comprovate da dettagliata perizia statica giurata da tecnico abilitato, il responsabile del SUE, tenendo conto del parere della CQAP, può autorizzare un intervento di demolizione con eventuale ricostruzione conforme alla categoria di tutela 2.3.

- 3. Qualora le condizioni di stabilità degli edifici tutelati ad uso stalle, stalle-fienili, fienili almeno parzialmente chiusi, siano caratterizzate da dissesti statici delle strutture comprovati da perizia a firma di un tecnico abilitato, sarà possibile sostituire provvisoriamente il manto di copertura in laterizio con materiali più leggeri. Nel caso in cui l'immobile sia successivamente oggetto di interventi di recupero, è fatto obbligo il ripristino del manto di copertura in laterizio come da tipologia originaria.*
- 4. Gli interventi di cambio d'uso (CD) e il frazionamento in più unità immobiliari sono ammessi per le destinazioni d'uso specificate nella tabella seguente, in relazione alla tipologia dell'edificio; nella medesima tabella è inoltre specificato il numero massimo di unità immobiliari ricavabili (fermo restando che è ammesso il mantenimento di un numero di unità immobiliari superiore se è preesistente).*

EDIFICI TUTELATI		
	Tipologia	Destinazioni d'uso ammissibili e limiti al n. di Unità immobiliari
a)	Edifici a tipologia abitativa e promiscua: case coloniche, edifici a corpo unico comprendenti l'abitazione e la stalla-fienile	<p>a1, a2, b1, b2, b5, c5, d1, d3, f5, f7, g1, g5, g6, g10. E' ammesso inoltre l'uso e1 (commercio di vicinato) solo negli edifici ove sia già legittimamente in atto.</p> <p>Per le case coloniche e gli altri edifici a tipologia esclusivamente abitativa è ammesso il frazionamento in un massimo di 3 unità immobiliari.</p> <p>Per gli edifici promiscui comprendenti l'abitazione e la stalla-fienile in un corpo unico è ammesso il frazionamento in un massimo di 4 unità immobiliari, a condizione che l'intervento conservi la leggibilità delle caratteristiche tipologiche originarie (in particolare: il muro tagliafuoco sporgente dal coperto, le caratteristiche delle bucatore originarie, i pilastri dell'ex-fienile in evidenza, per rilievo, colore o materiali, rispetto alle tamponature, ecc.).</p> <p>E' ammesso il tamponamento del fienile soprastante la stalla, ma non dei porticati.</p>
b)	Stalle, stalle-fienili, fienili almeno parzialmente chiusi	<p>a1, a2, b1, b2, b5, c5, d1, d3, f1, f3, f5, f7, g1, g5, g6, g10.</p> <p>E' ammessa la realizzazione di una unica unità immobiliare per edificio, l'intervento dovrà comunque conservare la leggibilità delle caratteristiche tipologiche originarie, differenziando le eventuali tamponature rispetto alla struttura originaria. E' ammesso il tamponamento dei fienili soprastanti la stalla, e dei fienili a tipologia parzialmente chiusa, ma non dei porticati.</p> <p>Nel recupero delle corti coloniche a più corpi, vanno preferibilmente ricavati nei porticati di questi edifici i posti auto pertinenziali a servizio di tutte le unità immobiliari che si realizzano nella corte.</p>
c)	Tettoie, caselle (ossia edifici di servizio completamente aperti), pro-servizi minori quali forni e porcilaie, silos	<p>è ammesso esclusivamente il mantenimento e il riuso per funzioni accessorie alle funzioni dell'edificio principale di cui sono pertinenza (posti auto, ripostigli, vani di servizio). Per le tettoie e caselle è ammesso il tamponamento su un massimo di tre lati, differenziando le eventuali tamponature rispetto alla struttura originaria.</p>
d)	Edifici produttivi: opifici, fornaci, essiccatoi, cantine,	<p>b1, b2, b5, c5, d1, d3, d4, f1, f3, f5, f6, f7, g1, g5, g6, g10.</p> <p>E' ammessa inoltre la residenza limitatamente ad un alloggio per complesso edilizio per una SC max di mq 160</p>
e)	Ville, palazzi, case padronali con caratteristiche tipologiche superiori alla semplice casa colonica	<p>a1, a2, b1, b2, b5, c5, d1, d3, f7, g1, g5, g6, g10.</p> <p>Per edifici con volume totale (VT) fino a 1500 mc è ammesso il frazionamento in un massimo di 2 unità immobiliari Per volumi superiori è ammissibile il frazionamento in un numero di unità immobiliari tale da non stravolgere la tipologia originaria, sulla base delle valutazioni della CQAP; di norma non più di due per ciascun piano abitabile e comunque non più del numero intero che risulta dividendo la SC preesistente per 200.</p>
f)	Abitazioni bracciantili, altri edifici abitativi non colonici	<p>a1, a2, b1, b2, b5, c5, d1, d3, f7, g1, g5, g6, g10.</p> <p>Per ciascun edificio è ammesso il frazionamento in un numero massimo di unità immobiliari pari al numero intero che risulta dividendo la SC complessiva di progetto per 160.</p>
g)	Edifici religiosi	d3, g1, g2
h)	Edifici pubblici	<p>b5, c5, d1 d3, d4, g1, f5, g6, g10.</p> <p>È ammessa inoltre la residenza limitatamente agli alloggi esistenti</p>

5. Per tutti gli interventi di recupero di edifici tutelati si richiama il rispetto di tutte le disposizioni dei precedenti articoli 3.2, 3.3 e 3.7.
6. Il cambio d'uso per destinazioni d'uso che comportano il concorso di pubblico (quali pubblici esercizi, case di cura o riposo, strutture ricettive o ricreative, luoghi di culto, ecc.) è subordinato all'esistenza di urbanizzazioni primarie adeguate a sostenere il carico di utenza stimabile o al loro contestuale adeguamento a carico del richiedente sulla base di specifica convenzione o atto d'obbligo.

7. *In relazione al recupero di edifici esistenti per funzioni non agricole (interventi RC, RE, CD) si applicano le norme di cui al Regolamento Edilizio e al Regolamento del Verde riguardo all'obbligo di tutela e di nuovo impianto del verde di arredo nelle aree di pertinenza.*

Come ricordato dalla richiesta di integrazioni, l'intervento si configura come variante urbanistica perché propone un cambio di destinazione d'uso di edifici tutelati non previsto dallo strumento urbanistico vigente. Il fabbricato residenziale verrà recuperato e sarà adibito a uffici, locali per la gestione dell'impianto e alloggio. Tale variazione non comporterà impatti degni di nota sulle matrici analizzate nello *Studio Preliminare Ambientale* presentato, come di seguito approfondito:

- **suolo, sottosuolo e acque** – in merito a quanto verrà svolto all'interno del fabbricato che sarà sottoposto al cambio di destinazione d'uso, si segnala che le attività previste non avranno nessun impatto sulla componente suolo/sottosuolo, trattandosi di edificio esistente e di attività ricollegabili a quelle classiche da ufficio, che quindi non avranno nessuna interazione con suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee.
Per ciò che riguarda le acque, si ribadisce che il progetto prevede differenti e separati sistemi di gestione dei reflui individuati, garantendo nessuna interferenza con la componente acque superficiali e sotterranee dell'area e un ottimale sistema di collettamento e allontanamento delle acque dall'area, assicurando la separazione delle acque meteoriche e delle acque reflue.
- **Clima e atmosfera** – trattandosi di edificio esistente, gli unici impatti possibili sulla componente clima e atmosfera sono legati alla fase di recupero (mezzi in ingresso/uscita e lavorazioni specifiche) e al riscaldamento degli ambienti di lavoro, in analogia, in quest'ultimo caso, a quanto avviene per i locali delle civili abitazioni.
- **Rumore** – le attività che verranno svolte all'interno dell'edificio che subirà la variazione di destinazione d'uso non produrranno rumori udibili all'esterno. Solo in fase di cantiere, necessario per eseguire le attività di recupero, verranno svolte alcune attività in grado di generare rumori, che risulterà comunque limitato nel tempo ed indipendente di cambio d'uso.
- **Campi elettromagnetici** – le attività che verranno svolte all'interno dell'edificio che subirà la variazione di destinazione d'uso non saranno fonte di campi elettromagnetici.
- **Viabilità e traffico** – le attività che verranno svolte all'interno dell'edificio che subirà la variazione di destinazione d'uso non comporteranno un aumento significativo del traffico lungo la viabilità che collega il futuro impianto ai diversi centri abitati presenti in zona in quanto gli operatori saranno in numero ridotto e seguiranno i tradizionali orari da ufficio.

- **Vegetazione, ecosistemi e paesaggio** – trattandosi di edificio esistente, il paesaggio circostante, così come la vegetazione e gli ecosistemi presenti, non subiranno effetti negativi, ma, anzi, verrà ridata visibilità allo stesso tramite le operazioni di recupero previste.

Alla luce di quanto appena illustrato si ritiene che il cambio di destinazione d'uso da funzione abitativa a1 a funzione produttiva c1 in edificio tutelato non comporti impatti significativi sulle componenti ambientali analizzate.

Per le connotazioni urbanistiche si precisa che l'impianto è potenzialmente realizzabile nell'ambito in oggetto qualora il soggetto proponente sia pubblico in quanto l'uso "g9" è già conforme alla pianificazione vigente, mentre si rende necessaria la variante urbanistica qualora l'attuatore dell'intervento da attuarsi sia soggetto privato.

La variante urbanistica richiesta è quindi estesa a tutti gli immobili compresi in corte, tutelati e non, in quanto facenti parte del lotto di proprietà.

La richiesta di ricomprendere nella variante anche gli immobili tutelati ha lo scopo di rifunzionalizzare e preservare dalla ruderizzazione l'edificato di pregio esistente. Il proponente C.A.A. ha infatti previsto di integrare nel progetto l'edificato da conservare, integrandolo e rendendolo funzionale all'intervento, mentre si prevede di rimuovere quanto attualmente in stato di abbandono. Gli interventi previsti saranno eseguiti in conformità delle vigenti N.T.A. (Art. 5.3. comma 1).

Al contempo anche gli usi differenziati previsti attualmente saranno ricondotti unicamente al manifatturiero, come richiesto dalla normativa del PUG, per dare corso all'attività che si vorrebbe insediare mantenendo l'uso residenziale al solo alloggio dedicato alla guardiania dell'impianto.

E' intrinseco che l'uso "c1", non in elenco della tabella del comma 4, è la causale della richiesta della variante urbanistica compresa nel procedimento del Paur.

Analogamente a quanto appena descritto, per ciò che riguarda il **secondo punto** si riporta l'art. 5.2 del PUG sopra citato.

Art. 5.2 – Articolazione degli interventi previsti e consentiti nel territorio rurale

1. *Le disposizioni che regolano gli interventi nel territorio rurale sono così articolate:*

- *Per gli interventi di nuova costruzione e assimilati in relazione agli usi riferiti allo svolgimento di attività agricole o zootecniche o complementari (usi 'f') si rimanda al Titolo VI;*
- *Per gli interventi di recupero e riuso di edifici esistenti si applicano gli artt. 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6;*

- *Per gli interventi relativi ad immobili che ospitano attività economiche industriali o artigianali si applica l'art. 5.7;*
 - *Per gli interventi nelle “aree attrezzate per attività ricreative, fruibili, sportive e turistiche compatibili” si applica l'art. 5.8;*
 - *Per attività ricettive, ristorative e di agriturismo, è applicabile inoltre l'art. 5.9;*
 - *Per interventi relativi ad attrezzature sportive e ricreative private e per allevamento e custodia di animali 'd'affezione' (uso f5) si applica l'art. 5.10;*
 - *Per la realizzazione di impianti di produzione energetica (c4) si applica l'art. 5.11;*
 - *Per gli interventi in relazione all'uso g8 (Reti tecnologiche e relativi impianti, e impianti di trasmissione si rinvia al Titolo 3 Capo IV del Regolamento Edilizio);*
 - *Per gli interventi in relazione all'uso g9 (discariche, impianti di depurazione, altri impianti per l'ambiente) e f10 (attrezzature della pubblica amministrazione, ecc.) si applica l'art.5.12;*
 - *Per gli interventi di movimento di terra e modifica dei corpi idrici, nonché in relazione all'uso g13 (opere ambientali) si applica all'art. 5.13;*
 - *Per depositi di materiale a cielo aperto si rinvia all'art. 3.2.7 del Regolamento Edilizio;*
 - *Per gli interventi in relazione all'uso g7 (infrastrutture per la mobilità) e all'uso e6 (distributori di carburanti) si rimanda al precedente Titolo II;*
 - *Per gli interventi in relazione all'uso g11 (cimiteri) si applica l'art. 2.12.*
2. *Nel territorio rurale il riuso di edifici preesistenti per residenza o per altre funzioni non connesse con le attività agricole non deve determinare condizionamenti alle emissioni acustiche, odorigene e di polveri prodotte dalle ordinarie attività produttive agricole e zootecniche e all'effettuazione di trattamenti con fertilizzanti o per la difesa fitosanitaria, purché rientrino nei limiti previsti dalle rispettive normative vigenti in materia.*
3. *Sono infine consentite nel territorio rurale le attività c3 (attività estrattive), esclusivamente nelle aree interessate da previsioni del vigente Piano delle Attività Estrattive (PAE). In tali aree le previsioni e le norme del PAE, fino alla loro scadenza, prevalgono sulle presenti norme. Altre zone agricole possono essere interessate da attività estrattive sulla base di nuove previsioni del PAE e del PIAE. Non sono ammesse attività estrattive al di fuori delle aree previste nel PAE.*
4. *In caso di mancata attuazione delle previsioni del PAE, al momento in cui tali previsioni decadano per decorrenza dei termini di validità del PAE e non vengano rinnovate, in queste aree si applicano le presenti norme relative al territorio rurale. In caso di attuazione delle previsioni del PAE, all'esaurimento dell'attività estrattiva le aree devono essere sistemate secondo le prescrizioni del relativo progetto di ripristino. A ripristino ultimato si applicano le presenti norme relative al territorio rurale.*

Come ricordato dalla richiesta di integrazioni, l'intervento si configura come variante urbanistica perché contempla un uso non ammesso dal PUG in territorio rurale. Tale variazione comporterà impatti trascurabili sulle matrici analizzate nello *Studio Preliminare Ambientale* presentato, come di seguito approfondito:

- **suolo, sottosuolo e acque** – in merito alle attività che verranno svolte nell'area oggetto di variante urbanistica, si segnala che le lavorazioni che saranno svolte non avranno nessun impatto sulla componente suolo/sottosuolo, avendo predisposto i necessari accorgimenti affinché non vi possa essere alcuna interazione con suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee. Tutte le attività verranno svolte fuori terra; l'intera area dedicata al conferimento e alle attività lavorative sarà pavimentata mediante la realizzazione di massicciata del piazzale nell'area in oggetto, con realizzazione di pavimentazioni in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata e/o fibre di acciaio per lo svolgimento delle attività di carico/scarico del materiale e per il lavaggio dei mezzi utilizzati nelle fasi lavorative, a garanzia di protezione del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee. Anche gli stoccaggi delle materie prime e dei rifiuti in ingresso e del prodotto lavorato garantiranno piena protezione di tali componenti.

Come già più volte specificato, il progetto prevede differenti e separati sistemi di gestione dei reflui individuati, garantendo nessuna interferenza con la componente acque superficiali e sotterranee dell'area e un ottimale sistema di collettamento e allontanamento delle acque dall'area, assicurando la separazione delle acque meteoriche e delle acque reflue.

- **Clima e atmosfera** – vista la tipologia di attività che si intende svolgere nel sito oggetto di variante urbanistica, è stato predisposto un apposito studio finalizzato a stimare l'impatto odorigeno delle lavorazioni previste. Tale studio è stato condotto considerando i recettori presenti nelle aree circostanti e basandosi su ipotesi fortemente cautelative, vale a dire il funzionamento del biofiltro per 24 ore/giorno e 365 giorni/anno considerando, quindi, il funzionamento anche di notte mentre sono previste lavorazioni solo ed esclusivamente nel periodo diurno. La concentrazione di odore simulata risulta sempre ampiamente inferiore ai criteri di accettabilità definiti da ARPAE nella determina 426/2018 presso i ricettori considerati. Rispetto al funzionamento del biofiltro, sono stati ritenuti trascurabili gli effetti derivanti dalle attività di costruzione e recupero dell'edificio esistente, così come l'arrivo e la partenza dei mezzi con materie prime/prodotto finito.

Si può pertanto concludere che la variante urbanistica non comporterà effetti significativi su clima e atmosfera.

- **Rumore** – in relazione alle attività che verranno svolte nel sito è stata predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico considerando le sorgenti interne ed esterne che saranno presenti nei vari manufatti edilizi, tenendo presente che tali sorgenti saranno attive

solo per il periodo diurno. I livelli di rumore futuri calcolati dal modello di propagazione del rumore sono risultati inferiori ai valori limite richiesti; la valutazione ha permesso di concludere che la futura attività di progetto rispetterà i limiti acustici vigenti. Ne deriva quindi che la variante urbanistica non determinerà situazioni problematiche per ciò che riguarda il futuro clima acustico della zona.

- **Campi elettromagnetici** – le attività che verranno svolte all'interno dell'area che subirà la variante urbanistica non saranno fonte di campi elettromagnetici.
- **Viabilità e traffico** – si prevede un limitato flusso di traffico, principalmente da e verso la città di Ferrara e, in minor misura, verso le province di Bologna e Ravenna. La viabilità di accesso è stata individuata considerando come vincolante il non transito per Portoverrara; sono inoltre previsti interventi di sistemazione di Via Bonacciola.
- **Vegetazione, ecosistemi e paesaggio** – la variante urbanistica necessaria allo svolgimento dell'attività in progetto non avrà effetti negativi sull'area d'intervento in quanto, per la realizzazione dell'opera, non è prevista la rimozione di alberi e arbusti, ma, anzi, verranno sistemate a verde delle aree scoperte con realizzazione di una cortina vegetale per schermare e mitigare l'intervento.

Alla luce di quanto appena illustrato si ritiene che la variante urbanistica necessaria per la realizzazione dell'opera in progetto comporterà effetti trascurabili sulle componenti ambientali analizzate.

Come precedentemente riportato, essendo la richiesta di variante urbanistica estesa all'intero lotto d'intervento, il cambio all'uso "c1", non compreso nell'elenco dell'Art. 5.2 comma 1 delle N.T.A. di PUG, riguarda l'intera area che è attualmente inserita dalla pianificazione urbanistica all'interno del territorio rurale, ivi compresi i fabbricati esistenti, tutelati e non.

In merito al **terzo punto**

E' stato predisposto l'aggiornamento della relazione esplicitando la necessità di eseguire la variante urbanistica per l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio. Si allega la relazione RE14 - "Relazione Espropri e stima indennità" modificata.

Infine, per ciò che riguarda il **quarto punto**, è stato predisposto un aggiornamento della VALSAT per approfondire gli impatti ambientali e territoriali prodotti dal traffico veicolare in ingresso e in uscita dallo stabilimento. Si allega la relazione "Rapporto ambientale ai fini della VAS – Integrazioni".

3. INTEGRAZIONI RELATIVE ALLA PARTE DI EDILIZIA

3.1. Richieste da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

Per ciò che riguarda l'edilizia, le integrazioni riguardano:

1. Procura per la sottoscrizione e l'invio della documentazione di progetto sottoscritta dal titolare/Legale rappresentate della ditta proponente e dal procuratore incaricato;
2. Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del titolare/Legale Rappresentante della ditta proponente l'intervento;
3. Elaborati grafici e relazioni di progetto, nonché la relativa ulteriore documentazione debitamente sottoscritta con firma digitale dai tecnici progettisti che l'hanno redatta;
4. Nella Relazione Generale RE01, capitolo 1.4 ultimo periodo, viene indicato che sono presenti manti di copertura costituiti da lastre in cemento-amianto di superficie complessiva pari a mq. 160 che saranno oggetto di rimozione e smaltimento; viene altresì previsto che in sede di Autorizzazione Unica sarà attivata la procedura di smaltimento mediante la presentazione del Piano di Lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 81/2008; trattandosi di PAUR, tale documentazione dovrà essere allegata istanza; risulta pertanto necessario integrare il Piano di Lavoro indicato, per la necessaria verifica da parte degli enti preposti, o indicare che lo stesso sarà presentato prima dell'inizio dei lavori, dando atto che in ogni caso i lavori non potranno iniziare prima che siano decorsi 30 giorni dalla relativo inoltro al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della competente Azienda USL;
5. Documentazione relativa all'impianto di illuminazione esterna le cui valutazioni andranno effettuate in rapporto ai contenuti della L.R. 19 del 29/09/2003 e della relativa Direttiva di applicazione approvata con DGR n. 1732 del 12 novembre 2015; dovrà pertanto essere presentata la documentazione prescritta, in ragione del tipo di impianto, dalle norme indicate. Si segnala inoltre che l'area ricade in "Zona di Protezione dall'Inquinamento luminoso", assegnata da ARPAE con DET-AMB-2018-875 del 19/2/2018, in quanto all'interno del raggio di 15 km dall'Osservatorio FE1 "Paolo Natali" nel comune di Ostellato (FE).
6. Planimetria complessiva dell'intervento nella quale indicare, in rapporti alle vigenti disposizioni in materia, quali interventi siano:
 - a) soggetti a Denuncia di Deposito Sismico ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/01 e della L.R. 19/2008;
 - b) inquadrabili come irrilevanti ai fini sismici ai sensi di quanto disposto dalla DGR 2272/2016;

- c) siano soggetti a Denuncia di Deposito ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01 a se ricadenti tra le opere classificate irrilevanti ai fini sismici sulla base della predetta DGR 2272/2016.
7. Esito della “Verifica Preliminare” da effettuare sul portale di ENAC, relativa alla eventuale presenza di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, con particolare riferimento alla presenza di impianti fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati, localizzati nella medesima area, di superficie complessiva superiore a mq 500; qualora dalla “Verifica Preliminare” risultassero interferenze con aspetti aeronautici, il proponente dovrà porre in atto le azioni previste dalla procedura.
8. MUR A1/D1, ed eventuale documentazione prescritta in base alla relativa casistica di intervento dalla DGR 2272/2016, riferita anche alle ulteriori opere di progetto (recinzioni, tombinamenti per passi carrai, opere di demolizione totale o parziale dei manufatti, cabina elettrica, cassa di laminazione, biofiltro; interventi edilizi eseguiti in relazione alla casa colonica ed all'annesso magazzino, impianti fotovoltaici, ponte sul condotto Forcello, piazzole allargamento strada, ecc.); nel caso in cui uno o più interventi non siano riconducibili ad opere irrilevanti ai fini sismici a norma della DGR 2272/2016, sarà necessario integrare la relativa denuncia di deposito sismico o la documentazione sostitutiva di cui alla DGR 1373/2011 cd. pre-sismica. Si ricorda comunque che alcuni interventi, pur ricadendo tra le opere classificate irrilevanti dalla DGR 2272/2016 sono comunque oggetto della Denuncia del deposito strutturale ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01.
9. Relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici ai sensi della DGR 1383/2020 come rettificata dalla DGR 1548/2020, e relativo progetto dell'impianto termico, relativo agli edifici ricadenti nel campo di applicazione della citata deliberazione regionale.
10. Asseverazioni, sottoscritte con firma digitale di tutti i tecnici coinvolti a qualsiasi titolo, nella progettazione dell'opera, sulla base del Modello Unificato Regionale “Allegato_asseverazione_altri_tecnici.pdf” che può essere scaricato dal seguente link: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale/modulistica-aggiornata-alla-lr-14-2020>;
11. Documentazione relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche (elaborati grafici e relazione tecnica), ai sensi della L 13/1989 e del DM 236/1989 integrativa rispetto a quanto depositato:
- a) relazione tecnica illustrativa specifica esplicativa e giustificativa in rapporto alle norme vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche di tutti gli interventi sottoposti alle disposizioni delle L. 13/89 e del relativo DM 236/1989;

- b) planimetrie integrative delle soluzione specifica tale progettazione dovrà tenere conto dei livelli di progettazione richiesta dalle citate disposizioni, rapportata ai requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità di tutti gli immobili e degli spazi e percorsi esterni per l'accesso agli edifici.

Non sottoposti alle disposizioni normative di cui alla L. 13/89 e del Dm 236/89, o per i quali è possibile richiedere la deroga, bisognerà darne conto nella specifica relazione illustrativa.

È stato ritenuto opportuno dare risposta anche ai seguenti aspetti in relazione alla planimetria generale - Tav. 06:

- andrà indicato espressamente il limite del confine stradale;
- non viene riportata la distanza tra tutti gli edifici o costruzioni esistenti e di progetto;
- la distanza tra l'opificio ed il blocco magazzini 1,2,3, necessità di specifici chiarimenti in quanto non sembra risultare congrua con le attuali disposizioni normative in materia (i fabbricati infatti dovranno essere aderenti - tra loro è possibile la presenza di un giunto sismico - o realizzati a distanza regolamentare);
- particolare relativo alle recinzioni di progetto con riferimento sia all'accesso da via Portoni Bandissolo, sia alla delimitazione perimetrale dell'area dello stabilimento.

3.2. Integrazioni fornite

Salvo ed impregiudicato quanto rilevato in premessa riguardo alla indeterminatezza, genericità e irricevibilità delle richieste di integrazione che entrano altresì nel merito tecnico-scientifico del progetto (e, quindi, inammissibili in questa sede in quanto non limitate al controllo formale), si precisa quanto segue:

1. Procura per la sottoscrizione e l'invio della documentazione di progetto sottoscritta dal titolare/Legale rappresentate della ditta proponente e dal procuratore incaricato;

La procura speciale per la presentazione e l'invio della documentazione di progetto è allegata all'istanza presentata al servizio VIPSA e alla SAC Arpae Ferrara (prot. 201121/2022 del 07/12/22) in data 06/12/2022 e facenti parte della documentazione consegnata brevi manu su supporto informatico in data 07/12/2022. (Vedi documento denominato CAA01 – Procura speciale).

2. Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del titolare/Legale Rappresentante della ditta proponente l'intervento;

Il documento d'identità del Legale Rappresentante della ditta proponente è allegato all'istanza presentata al servizio VIPSA e alla SAC Arpae Ferrara (prot. 201121/2022 del 07/12/22) in data 06/12/2022 e facenti parte della documentazione consegnata brevi manu su supporto informatico in data 07/12/2022. (Vedi documento denominato Allegato 2 – Documento riconoscimento Paolo Ceccardi).

3. Elaborati grafici e relazioni di progetto, nonché la relativa ulteriore documentazione debitamente sottoscritta con firma digitale dai tecnici progettisti che l'hanno redatta;

In risposta al quesito si allegano i seguenti documenti:

VAS1	Rapporto ambientale ai fini della VAS
VAS2	Sintesi non Tecnica Rapporto Ambientale di VAS
SIA1	Studio di Impatto Ambientale
SIA2	Sintesi Non Tecnica Studio Ambientale
RE.05	Relazione Valutazione preventiva Archeologica
RE.06	Relazione Tecnica Biofiltro
RE.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs 81/2008)
RE.08	Screening 2018 RE08 Relazione Geologica
RT	Verifica Assoggettabilità Prevenzione Incendi

4. Nella Relazione Generale RE01, capitolo 1.4 ultimo periodo, viene indicato che sono presenti manti di copertura costituiti da lastre in cemento-amianto di superficie complessiva pari a mq. 160 che saranno oggetto di rimozione e smaltimento; viene altresì previsto che in sede di Autorizzazione Unica sarà attivata la procedura di smaltimento mediante la presentazione del Piano di Lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 81/2008; trattandosi di PAUR, tale documentazione dovrà essere allegata istanza; risulta pertanto necessario integrare il Piano di Lavoro indicato, per la necessaria verifica da parte degli enti preposti, o indicare che lo stesso sarà presentato prima dell'inizio dei lavori, dando atto che in ogni caso i lavori non potranno iniziare prima che siano decorsi 30 giorni dalla relativo inoltro al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della competente Azienda USL;

Come indicato nel S.I.A. allegato all'istanza di Paur presentata al servizio VIPSA e alla SAC Arpae Ferrara (prot. 201121/2022 del 07/12/22) in data 06/12/2022 , nella sezione Allegato n°6 – punto 4.2, non essendovi la ditta esecutrice incaricata di svolgere tale attività è espressamente riportato:

Omissis.....

*In Particolare i lavori di rimozione della copertura in lastre di cemento amianto saranno effettuati da un'impresa iscritta alla **categoria 10 A dell'Albo Gestori Ambientali** - attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi). Prima dell'inizio di lavori di rimozione delle lastre in cemento amianto la ditta esecutrice presenterà all'AUSL territorialmente competente il **Piano di lavoro** che comprenderà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.*

.....

Il suddetto Piano di Lavoro dovrà essere trasmesso dalla ditta esecutrice dei lavori, all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività. Conformemente a quanto previsto all'art. 256 del D.Lgs. 81/08, se entro tale periodo l'organo di vigilanza non formulerà motivata richiesta di integrazione o modifica del Piano di Lavoro e non rilascerà prescrizioni operative, il datore di lavoro potrà eseguire i lavori.

5. Documentazione relativa all'impianto di illuminazione esterna le cui valutazioni andranno effettuate in rapporto ai contenuti della L.R. 19 del 29/09/2003 e della relativa Direttiva di applicazione approvata con DGR n. 1732 del 12 novembre 2015; dovrà pertanto essere presentata la documentazione prescritta, in ragione del tipo di impianto, dalle norme indicate. Si segnala inoltre che l'area ricade in "Zona di Protezione dall'Inquinamento luminoso", assegnata da ARPAE con DET-AMB-2018-875 del 19/2/2018, in quanto all'interno del raggio di 15 km dall'Osservatorio FE1 "Paolo Natali" nel comune di Ostellato (FE).

In risposta al quesito si allegano i seguenti documenti:

TAV U Impianto elettrico - Integrazione illuminazione esterna

6. Planimetria complessiva dell'intervento nella quale indicare, in rapporti alle vigenti disposizioni in materia, quali interventi siano:
 - a) soggetti a Denuncia di Deposito Sismico ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/01 e della L.R. 19/2008;
 - b) inquadrabili come irrilevanti ai fini sismici ai sensi di quanto disposto dalla DGR 2272/2016;

- c) siano soggetti a Denuncia di Deposito ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01 a se ricadenti tra le opere classificate irrilevanti ai fini sismici sulla base della predetta DGR 2272/2016.

In risposta al quesito si allegano i seguenti documenti:

- | | |
|--------|--|
| All. 1 | Planimetria generale |
| All. 2 | Relazione tecnica |
| All. 3 | Elaborati grafici |
| All. 4 | Relazione tecnica esplicativa i.p.r.p.i. |
| All. 5 | Fognature |

7. Esito della “Verifica Preliminare” da effettuare sul portale di ENAC, relativa alla eventuale presenza di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, con particolare riferimento alla presenza di impianti fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati, localizzati nella medesima area, di superficie complessiva superiore a mq 500; qualora dalla “Verifica Preliminare” risultassero interferenze con aspetti aeronautici, il proponente dovrà porre in atto le azioni previste dalla procedura.

In risposta al quesito si allega il protocollo di avvio dell'istanza presentata a mezzo pec a ENAC e contestualmente sul portale telematico di ENAV.

Oggetto: Conferma ricezione "Istanza di valutazione Impianto Fotovoltaico di proprietà di CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G. NICOLI s.r.l. , nel comune di PORTOMAGGIORE (FE), in località VIA PORTONI BANDISSOLO - MWEB_2023_0693 ver. 1" del 10-05-2023#139038846#
Mittente: protocollo@pec.enac.gov.it
Data: 10/05/2023, 18:17
A: gianni.mazzoni@archiworldpec.it

Conferma di ricezione "Istanza di valutazione Impianto Fotovoltaico di proprietà di CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G. NICOLI s.r.l. , nel comune di PORTOMAGGIORE (FE), in località VIA PORTONI BANDISSOLO - MWEB_2023_0693 ver. 1" del 10-05-2023

Segnatura: ENAC-PROT-10/05/2023-0059750-A
Codice Amministrazione: ENAC
Codice AOO: ENAC
Numero Protocollo: 59750
Data Protocollo: 2023-05-10
Mittente: Mazzoni Gianni (pec)

8. MUR A1/D1, ed eventuale documentazione prescritta in base alla relativa casistica di intervento dalla DGR 2272/2016, riferita anche alle ulteriori opere di progetto (recinzioni, tombinamenti per passi carrai, opere di demolizione totale o parziale dei manufatti, cabina elettrica, cassa di laminazione, biofiltro; interventi edilizi eseguiti in relazione alla casa colonica ed all'annesso magazzino, impianti fotovoltaici, ponte sul condotto Forcello, piazzole allargamento strada, ecc.); nel caso in cui uno o più interventi non siano riconducibili ad opere irrilevanti ai fini sismici a norma della DGR 2272/2016, sarà necessario integrare la relativa denuncia di deposito sismico o la documentazione sostitutiva di cui alla DGR 1373/2011 cd. pre-sismica. Si ricorda comunque che alcuni interventi, pur ricadendo tra le opere classificate irrilevanti dalla DGR 2272/2016 sono comunque oggetto della Denuncia del deposito strutturale ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01.

In risposta al quesito si allegano i seguenti documenti:

MUR A.1/D.1 CAAes1410_MUR A.1-D.1-marzo2021 (Ing. Piacentini)
MUR A.1-D.1 Asseverazione da allegare al titolo edilizio (Ing. Bettazzi)

9. Relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici ai sensi della DGR 1383/2020 come rettificata dalla DGR 1548/2020, e relativo progetto dell'impianto termico, relativo agli edifici ricadenti nel campo di applicazione della citata deliberazione regionale.

La relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici redatta ai sensi DGR 1261 del 25/07/2022 sarà depositata presso il competente ufficio innanzi l'inizio dei lavori, così come previsto (Allegato 2 Art. 8 comma 4).

10. Asseverazioni, sottoscritte con firma digitale di tutti i tecnici coinvolti a qualsiasi titolo, nella progettazione dell'opera, sulla base del Modello Unificato Regionale "Allegato_asseverazione_altri_tecnici.pdf" che può essere scaricato dal seguente link: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale/modulistica-aggiornata-alla-lr-14-2020>;

In risposta al quesito si allegano i seguenti documenti:

ALLEGATO SUNSERI Allegato_asseverazione_altri_tecnici.pdf
ALLEGATO Documento di identità Sunseri
ALLEGATO MARVELLI Allegato_asseverazione_altri_tecnici.pdf

ALLEGATO	Documento di identità Marvelli
ALLEGATO	SATTIN Allegato_asseverazione_altri_tecnici.pdf
ALLEGATO	Documento di identità Sattin
ALLEGATO	MICHELINI Allegato_asseverazione_altri_tecnici.pdf
ALLEGATO	Documento di identità Michelini
ALLEGATO	BRUNALDI Allegato_asseverazione_altri_tecnici.pdf
ALLEGATO	Documento di identità Brunaldi
ALLEGATO	MAGRI Allegato_asseverazione_altri_tecnici.pdf
ALLEGATO	Documento di identità Magri
ALLEGATO	MARINO Allegato_asseverazione_altri_tecnici.pdf e doc. identità
ALLEGATO	Documento di identità Piacentini

11. Documentazione relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche (elaborati grafici e relazione tecnica), ai sensi della L 13/1989 e del DM 236/1989 integrativa rispetto a quanto depositato:

- a) relazione tecnica illustrativa specifica esplicativa e giustificativa in rapporto alle norme vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche di tutti gli interventi sottoposti alle disposizioni delle L. 13/89 e del relativo DM 236/1989;
- b) planimetrie integrative delle soluzione specifica tale progettazione dovrà tenere conto dei livelli di progettazione richiesta dalle citate disposizioni, rapportata ai requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità di tutti gli immobili e degli spazi e percorsi esterni per l'accesso agli edifici.

Non sottoposti alle disposizioni normative di cui alla L. 13/89 e del Dm 236/89, o per i quali è possibile richiedere la deroga, bisognerà darne conto nella specifica relazione illustrativa.

Premesso che nell'istanza di PAUR presentata, all'interno della sezione relativa alla documentazione inerente il Permesso di Costruire, erano compresi sia la relazione tecnica illustrativa (vedi "Relazione di calcolo PdC") che l'elaborato grafico specifico (Tav. 15), in risposta al merito del contenuto progettuale dei documenti depositati si precisa:

- Il progetto elaborato riguarda un luogo di lavoro non aperto al pubblico;
- Il proponente non è soggetto alla normativa sul collocamento obbligatorio;

pertanto il requisito da soddisfare per essere conforme alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche risulta essere quello dell'adattabilità (D.M. 236/1989 Art. 3.4 - lettera f)

L'elaborato allegato (vedi VIA 2022 TAV. 15 PRG - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.(INTEGR. 19_05_2023)) dimostra come sia sufficiente installare un servoscala e adattare un servizio igienico per soddisfare tale requisito nell'alloggio del custode. Per gli altri fabbricati in progetto e per gli spazi esterni il requisito si intende già soddisfatto nella configurazione progettata in quanto gli ambienti saranno fruibili da parte di persone con ridotte capacità motorie senza la necessità di modifiche ulteriori.

Si allega l'aggiornamento della tavola grafica con l'inclusione di tutti i fabbricati a dimostrazione del soddisfacimento del requisito.

Relativamente a quanto richiesto e relativo al contenuto dell'elaborato grafico inerente la planimetria generale di progetto (Tav. 06) si ritiene opportuno dare risposta secondo quanto sotto riportato:

- il limite del confine stradale è stato opportunamente evidenziato nell'allegata planimetria riportante la correzione richiesta (vedi VIA 2022 TAV. 6 PRG - PLANIMETRIA GENERALE (INTEGR. 19_05_2023));
- la distanza tra tutti gli edifici o costruzioni esistenti e di progetto è stata opportunamente evidenziata nell'allegata planimetria riportante la correzione richiesta (VIA 2022 TAV. 6 PRG - PLANIMETRIA GENERALE (INTEGR. 19_05_2023));
- la distanza tra l'opificio ed il blocco magazzini 1,2,3, necessità di specifici chiarimenti in quanto non sembra risultare congrua con le attuali disposizioni normative in materia (i fabbricati infatti dovranno essere aderenti - tra loro è possibile la presenza di un giunto sismico - o realizzati a distanza regolamentare);

In merito alla distanza tra l'opificio e le trincee di stoccaggio fanghi 1-2-3 si precisa che quanto previsto in progetto è da considerarsi un unico edificio in quanto collegato a livello della copertura dei depositi, il tutto come graficamente indicato negli elaborati di progetto depositati (vedi VIA 2022 TAV. 8 PRG - OPIFICIO - DEPOSITO FERTILIZZANTI).

Va comunque considerato che l'intervento proposto riguarda la realizzazione di un "impianto smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi" (punto B.2.50 – All. B2 LR 4/2018), intervento che si configura ai sensi art 177 DLGS 152/2006 come attività di pubblico interesse, quindi secondo quanto riportato nel Regolamento Edilizio all'Art. 3.6.6 – "Deroghe delle distanze" al comma 1 i valori minimi di distanza possono essere derogati per interventi di edifici ed impianti di interesse pubblico.

- il particolare relativo alle recinzioni di progetto con riferimento sia all'accesso da via Portoni Bandissolo, sia alla delimitazione perimetrale dell'area dello stabilimento. è stato

opportunamente evidenziato nell'allegata planimetria riportante il dettaglio richiesto (vedi VIA
2022 TAV. 16 PRG - DETTAGLI (INTEGR. 19_05_2023))

4. INTEGRAZIONI RISPETTO ALLA PARTE AMBIENTALE

4.1. Richieste da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

Infine, per ciò che riguarda la componente ambientale, viene segnalata la necessità di ***approfondire le tematiche in materia di impatto odorigeno legate all'impianto, alle sue infrastrutture e ai mezzi di trasporto*** per l'approvvigionamento dei fanghi.

In riferimento alla viabilità si chiedono ***integrazioni rispetto alle valutazioni effettuate sul traffico veicolare***. Tutti gli elaborati prodotti riportano i percorsi con direzione Ferrara e Bologna, senza mai contemplare il traffico veicolare indotto in direzione Ravenna, che implicherebbe l'attraversamento di diversi centri abitati, tra cui anche il capoluogo di Argenta. Più in generale occorre integrare la valutazione dell'impatto del traffico veicolare pesante in transito nei centri abitati interessati dai percorsi già individuati negli elaborati.

Si ritiene necessario ***produrre documentazione di maggiore dettaglio relativa alle cortine verdi di mitigazione***, indicando tra l'altro le distanze di piantumazione, il sesto di impianto, le specie arboree e arbustive e lo sviluppo (età/dimensione) all'atto della messa dimora.

4.2. Integrazioni fornite

Salvo ed impregiudicato quanto rilevato in premessa rispetto alla indeterminatezza, genericità e irricevibilità delle richieste di integrazione che entrano altresì nel merito tecnico-scientifico del progetto (e, quindi, inammissibili in questa sede in quanto non limitate al controllo formale), si specifica quanto segue.

Per ciò che riguarda il primo punto, ossia l'approfondimento relativo alle ***tematiche in materia di impatto odorigeno*** legate all'impianto, alle sue infrastrutture e ai mezzi di trasporto per l'approvvigionamento dei fanghi, si ricorda che è stato redatto un apposito elaborato *ad hoc* che approfondisce gli aspetti legati a tale argomento (*Valutazione di impatto odorigeno* a firma del Dott. Ing. Stefano Bagli – si veda l'All. 4 dello *Studio Preliminare Ambientale presentato*) basato su ipotesi estremamente conservative.

La valutazione modellistica della concentrazione di odore è stata stimata alla quota del recettore medio (fissata a 1,7 m di altezza) considerando come input la presenza del biofiltro per 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno mentre l'effettivo funzionamento, e quindi le reali emissioni, riguarderanno il solo periodo diurno in quanto non sono previste lavorazioni nelle ore notturne (simulazione con ipotesi fortemente conservativa). Non sono stati considerati i mezzi di trasporto e le infrastrutture poiché il numero degli stessi e la corretta gestione sia delle attività di trasporto sia la gestione delle fasi di carico e scarico in ambiente chiuso rendono gli effetti trascurabili e non apprezzabili in termini di emissioni odorigene.

In relazione alla **componente traffico**, si ricorda che il C.A.A. ha individuato in Portomaggiore un punto strategico per l'insediamento dell'attività in oggetto nell'interesse collettivo interessando l'ambito territoriale che insisterà prioritariamente sulla provincia di Ferrara; l'estensione alle province di Bologna e Ravenna sarà secondario e limitato.

Sono stati quindi presentati gli itinerari alternativi percorribili per collegare la città di Ferrara al polo produttivo prescelto. Si dà il caso che tali soluzioni corrispondano anche ai possibili collegamenti tra l'impianto e le province di Bologna e Ravenna, a cui andranno aggiunti i percorsi da intraprendere per raggiungere le località desiderate. Questi ultimi non sono stati oggetto di analisi. Il punto fermo che è stato considerato come base per le valutazioni e i possibili itinerari da percorrere è rappresentato dall'esclusione al transito dei mezzi da e per l'impianto dal centro di Portomaggiore e Portoverrara. I percorsi individuati sono quelli che consentono di collegare l'area del futuro impianto alla viabilità principale (SS16) che porta verso le suddette province di Bologna e Ravenna

In merito alle **cortine verdi di mitigazione** si allega l'elaborato grafico con gli interventi previsti per le loro realizzazioni riportanti le specifiche per la messa a dimora prevista in progetto (vedi VIA 2022 TAV. 16 PRG - DETTAGLI (INTEGR. 19_05_2023))

5. INTEGRAZIONI RISPETTO A QUANTO RICHIESTO DAL CONSORZIO DI BONIFICA - PIANURA DI FERRARA

Salvo ed impregiudicato quanto rilevato in premessa riguardo alla indeterminatezza, genericità e irricevibilità delle richieste di integrazione formulate dagli Enti territoriali interessati che entrano altresì nel merito tecnico-scientifico del progetto (e, quindi, non sono limitate ad un controllo formale), con il presente paragrafo si fornisce risposta alla nota trasmessa dal Consorzio di Bonifica – Pianura di Ferrara in merito all'istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto “*Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione*” nel Comune di Portomaggiore (FE), loc. Portoverrara, proposto dal Centro Agricolo Ambiente “G. Nicoli”.

5.1. Richieste da parte del Consorzio di Bonifica

Le integrazioni richieste riguardano, in particolare:

1. Richiesta integrazione documentale: domanda d'avvio istanze per richieste di concessione;
2. Richiesta integrazione documentale: attestazione pagamenti spese istruttorie;

✓	richiesta di concessione a nome della ditta Richiedente per le posa delle tubazioni di scarico nella sponda del canale Forcello;
✓	richiesta di concessione a nome dell'Ente gestore della strada denominata “via Bonacciola” per il rifacimento del manufatto sovrastante lo scolo Forcello.
✓	richiesta di concessione per l'attraversamento dello scolo Forcello mediante posa interrata di linea Telecom (vedi tav. 13).

5.2. Integrazioni fornite

Si allegano le istanze richieste secondo indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica complete delle relative attestazioni di pagamento delle spese istruttorie.

ALLEGATO	1) Modulo Richiesta Concessioni 2023 posa tubazioni scarico scolo Forcello
ALLEGATO	Attestazione Istr. concessione posa tubazioni scarico scolo Forcello
ALLEGATO	371247_501-REG-1684408721838-2) ModuloRichiestaConcessioni-2023
ALLEGATO	Attestazione Istr. concessione rifacimento manufatto scolo bonifica Forcello
ALLEGATO	3) ModuloRichiestaConcessioni 2023 posa condotta interrata linea Telecom
ALLEGATO	Attestazione Istr. concessione posa condotta interrata linea Telecom

Per quanto concerne, in particolare, la richiesta di concessione (a nome dell'Ente gestore della strada "via Bonacciola") per il rifacimento del manufatto sovrastante lo scolo Forcello si trasmette:

- 371247_501-REG-1684408721838-2) ModuloRichiestaConcessioni-2023
- ricevuta di pagamento delle spese istruttorie.

6. INTEGRAZIONI RISPETTO A QUANTO RICHIESTO DAL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Il presente paragrafo costituisce risposta alle integrazioni richieste dal Comune di Portomaggiore in merito all'istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto *"Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione"* nel comune di Portomaggiore (FE), loc. Portoverrara, proposto dal centro Agricolo Ambiente "G. Nicoli".

6.1. Richieste da parte del Comune di Portomaggiore

Le integrazioni richieste riguardano, in particolare:

"si chiede documento di ulteriore approfondimento in merito alle metodologie di gestione dei percorsi proposti, al fine di valutare eventuali ripercussioni sulla viabilità ordinaria e sullo stato manutentivo di tutta la rete stradale coinvolta".

6.2. Integrazioni fornite

Al fine di fornire riscontro alle note pervenute dagli Enti territoriali interessati, salvo ed impregiudicato quanto rilevato in premessa rispetto alla indeterminatezza, genericità e irricevibilità delle richieste di integrazione che entrano, altresì, nel merito tecnico-scientifico del progetto (e, quindi, risulterebbero inammissibili non essendo limitate al controllo formale), per ciò che riguarda la richiesta si precisa che sull'argomento della viabilità è già stata fornita ampia e approfondita trattazione all'interno del SIA (punto 6.5. pagg. 146-156), sia per quanto riguarda la scelta del percorso considerato meno impattante in termini di emissioni in atmosfera e di rumore, sia per quanto attiene all'effettivo impatto sulla viabilità complessiva dall'area.

Sotto quest'ultimo punto di vista si richiamano i dati già precedentemente forniti, dai quali emerge come l'incremento di traffico pesante generato dall'attività nel suo complesso si traduca in un 1,2% rispetto al valore del flusso medio di tale tipologia di traffico, riscontrato sulla viabilità considerata dal sistema di rilevazione realizzato da Regione, Province e ANAS.

In relazione alle modalità di gestione di tali flussi, occorre sottolineare come la quota relativa ai mezzi in entrata (fanghi e additivi) verrà coordinata attraverso accordi con le società che conferiscono i materiali all'impianto e che intrattengono rapporti commerciali diretti con le ditte di autotrasporto che effettuano tali conferimenti.

Oggetto di tali accordi saranno indicazioni precise e vincolanti sui percorsi stradali da seguire per accedere e per uscire dall'impianto, orientando i flussi sulla viabilità indicata, qualunque sia la direttrice di provenienza del conferimento.

Oltre a quanto già indicato, il rapporto con le società conferitrici verrà inoltre implementato attraverso la messa a punto di un sistema di coordinamento e pianificazione dei conferimenti di fanghi e reagenti/additivi, che possa garantire un'adeguata gestione di tali flussi.

Attraverso una puntuale pianificazione giornaliera e settimanale dei conferimenti ed una precisa programmazione in termini di orari di entrata, si punterà a limitare la sovrapposizione e la compresenza di mezzi lungo il tratto terminale della viabilità di accesso e all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto.

In tal modo si punterà da un lato a razionalizzare l'attività di gestione interna e di operatività dell'impianto e dall'altro a ridurre le possibilità di produrre intralcio alle normali dinamiche del traffico veicolare nell'area considerata.

In considerazione del già citato modesto incremento complessivo dei volumi di traffico prodotti, non sono da prevedere rischi significativi di influenze negative sullo stato delle pavimentazioni stradali della viabilità di competenza statale o provinciale.

Sulla viabilità locale per la quale è previsto un intervento diretto di adeguamento (vie Bonacciola e Portoni Bandissolo), si verrà altresì a produrre un evidente miglioramento della situazione attuale con la realizzazione della pavimentazione in asfalto del fondo stradale (attualmente non presente), l'adeguamento dell'intersezione a raso tra via Banacciola e via Rangona, la realizzazione di due piazzole di scambio e con il successivo mantenimento in essere delle condizioni di agibilità del tratto stradale considerato.

In merito allo stato manutentivo della viabilità ordinaria nei tratti interessati dal flusso veicolare in ingresso e uscita dall'impianto (vedi il progetto stradale relativo a via Bonacciola e alla porzione di via Portoni Bandissolo) va precisato che, come richiesto dal Comune di Portomaggiore nell'allegata "Richiesta di integrazioni redatto dal Comune di Portomaggiore – parere sulla viabilità e opere di compensazione" del 29.11.2018, depositata durante l'istruttoria di verifica di assoggettabilità a Via (Screening) – pratica Sinadoc n° 30867/2018, il Proponente si farà carico delle opere necessarie al mantenimento dell'integrità dell'opera stradale finché sarà operante nell'impianto in oggetto.

7. ELENCO ELABORATI

7.1. INTEGRAZIONI DOCUMENTAZIONE TECNICA

Cod.	Titolo
RE.IN	Relazione integrazioni V.I.A.
VAS1	Rapporto ambientale ai fini della VAS
VAS2	Sintesi non Tecnica Rapporto Ambientale di VAS
SIA1	Studio di Impatto Ambientale
SIA2	Sintesi Non Tecnica Studio Ambientale
RE.05	Relazione Valutazione preventiva Archeologica
RE.06	Relazione Tecnica Biofiltro
RE.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs 81/2008)
RE.08	Screening 2018 RE08 Relazione Geologica
RT	Verifica Assoggettabilità Prevenzione Incendi
VAS	Rapporto ambientale ai fini della VAS – Integrazioni
TAV U	Impianto elettrico - Integrazione illuminazione esterna
MUR A.1/D.1	CAAs1410_MUR A.1-D.1-marzo2021
RE14	Relazione Espropri e stima indennità
All. 1	Planimetria generale
All. 2	Relazione tecnica
All. 3	Elaborati grafici
All. 4	Relazione tecnica esplicativa i.p.r.p.i.
All. 5	Fognature
MUR A.1-D.1	Asseverazione da allegare al titolo edilizio (Ing. Bettazzi)
VIA 2022 TAV6	Prg – planimetria generale (integr. 19_05_2023)
VIA 2022 TAV15	Prg – abbattimento barriere arch.(integr. 19_05_2023)
VIA 2022 TAV16	Prg - dettagli (integr. 19_05_2023)

7.2. INTEGRAZIONI DOCUMENTI IDENTITA'

Cod.	Titolo
ALLEGATO	Documento di identità Sunseri
ALLEGATO	Documento di identità Marvelli
ALLEGATO	Documento di identità Sattin
ALLEGATO	Documento di identità Michelin
ALLEGATO	Documento di identità Brunaldi
ALLEGATO	Documento di identità Magri
ALLEGATO	Documento di identità Piacentini

7.3. ASSEVERAZIONI

Cod.	Titolo
ALLEGATO	SUNSERI Allegato_asseverazione_altri_tecnici
ALLEGATO	MARVELLI Allegato_asseverazione_altri_tecnici
ALLEGATO	SATTIN Allegato_asseverazione_altri_tecnici
ALLEGATO	MICHELINI Allegato_asseverazione_altri_tecnici
ALLEGATO	BRUNALDI Allegato_asseverazione_altri_tecnici
ALLEGATO	MAGRI Allegato_asseverazione_altri_tecnici
ALLEGATO	MARINO Allegato_asseverazione_altri_tecnici.pdf e doc identità

7.4. INTEGRAZIONI CONSORZIO DELLA BONIFICA

Cod.	Titolo
ALLEGATO	1) ModuloRichiestaConcessioni-2023 posa tubazioni scarico scolo Forcello
ALLEGATO	Attestazione Istr. concessione posa tubazioni scarico scolo Forcello
ALLEGATO	371247_501-REG-1684408721838-2) ModuloRichiestaConcessioni-2023
ALLEGATO	Attestazione Istr. concessione rifacimento manufatto scolo bonifica Forcello
ALLEGATO	3) ModuloRichiestaConcessioni-2023 posa condotta interrata linea Telecom
ALLEGATO	Attestazione Istr. concessione posa condotta interrata linea Telecom

Crevalcore, 18 Maggio 2023